

D.A. n. 58

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 18 Gennaio 2013, n. 6 con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.A. Industria 337 del 29/03/1965, con il quale è stata accordata la concessione alla MI.SO. S.p.A. per collegare il giacimento gassifero di Bronte, e successivamente anche quello del campo San Nicola con la zona industriale di Catania;
- VISTO** il D.A. n. 169 del 10/02/1969 con il quale la concessione è stata trasferita alla ANIC S.p.A.;
- VISTI** i DD.AA. n. 1262 del 26/10/1971 e n.465 del 21/05/1973 con i quali veniva autorizzata la costruzione e l'esercizio del prolungamento fino ad Augusta e Siracusa, e successivamente con i DD.AA. nn. 696,699 e 701 del 04/09/1981 i tre tratti di metanodotto sono stati trasferiti ed intestati alla Snam S.p.A.;
- VISTO** il D.A. Industria n.1080 del 20/12/1982, il quale ha autorizzato l'unificazione della concessione di trasporto "Bronte-Catania" e dei due tratti di prolungamento, denominati "Catania-Augusta" e "Augusta-Siracusa" in un'unica concessione denominata "Bronte-Catania-Siracusa" e contestualmente ha accordato la proroga per anni dieci con scadenza 02/03/1993;
- VISTO** il D.A. n. 486 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per ulteriori venti anni con scadenza 02/03/2013;
- VISTO** il D.R.S. n. 504 /srv.II/62 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in

particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Bronte - Catania -Siracusa" viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;

VISTA l'istanza prot. D.SIC/616/BAL del 17/03/2010, con la quale la SNAM Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Bronte - Catania -Siracusa" con scadenza al 02/03/2018;

VISTO il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 6572 del 18/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo opportuno adeguare il canone corrisposto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.34 della L.R. 14/2000, ma evidenzia che la società titolare ha assolto gli obblighi imposti dai decreti di concessione ed è in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Regionale delle Miniere nella adunanza del 19 maggio 2011 (verbale n.6) nel quale viene altresì disposto l'aggiornamento del relativo canone di trasporto al valore di 0,0002582284 €/ m³ ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della citata L.R. 14/2000

VISTA l'istanza D.SIC/ 4231/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Bronte - Catania -Siracusa" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);

CONSIDERATO che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A.(P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";

TENUTO CONTO che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A, (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443) sempre a decorrere dall'01/01/2012 ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;

VISTI i protocolli di d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. P V47656;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;

VISTA la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 del DPR 252/98;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, del DPR n. 252/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

VISTI il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D.Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" dal 02/03/2013 al 02/03/2018.

DECRETA

- Art.1)** Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria quinquennale senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" con scadenza 02/03/2018.
- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato, per estratto, nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs: n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità .
- Art.8)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li 18 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB 8/1
(Dott. Geol. F. Battaglia)

Franco Battaglia
Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII
(Dott. Ing. S. Giorlando)

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Maurizio Pirillo)

Maurizio Pirillo



L'ASSESSORE
Dott. NICOLO' MARINO